

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2181 Anno 2026

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA

Relatore: AMBROSI IRENE

Data pubblicazione: 02/02/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20223/2023 R.G.

proposto da

Carmela DI BELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Scarcella, come da procura in calce al ricorso, con domiciliazione *ex lege*;

-ricorrente -

nei confronti di

Rosetta DI BELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria Ruggeri come da procura in calce al controricorso, con domiciliazione *ex lege*;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 669/2023 pubblicata dalla Corte d'Appello di Messina in data 24 luglio 2023;

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Carmela Di Bella conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, la propria sorella, Rosetta Di Bella, deducendo di essere proprietaria di un appartamento sito in un immobile a Taormina, fraz. Trappitello, via Arancio n. 7 (piano primo e secondo fuori terra).

In fatto, l'attrice precisava che alla fine del mese di dicembre 2008 la sorella Rosetta, che risiedeva nello stesso immobile, essendo proprietaria di un appartamento su due livelli (piano terra e primo), nonché comproprietaria insieme alla sorella delle parti comuni, si era fatta installare due videocamere di sorveglianza; più precisamente, una prima videocamera era stata posta sull'area di pertinenza comune e fissata all'intradosso del balcone del soprastante appartamento della convenuta, e l'altra era stata installata sull'area di proprietà della stessa convenuta e fissata all'intradosso di un altro balcone in altra parte dell'appartamento sempre di pertinenza di quest'ultima. Evidenziava in fatto, inoltre, che in spregio alla normativa in materia di *privacy* venivano continuamente effettuate riprese video concernenti anche la vicina Carmela Di Bella, i suoi familiari e le persone che frequentavano la medesima abitazione. Chiedeva venisse accertato e dichiarato che le videocamere installate da Di Bella Rosetta fossero lesive della propria *privacy*, ne fosse ordinata altresì la rimozione, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva in giudizio Rosetta Di Bella, la quale contestava il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto delle domande attoree; con domanda riconvenzionale chiedeva che venisse ordinato all'attrice di rimettere in pristino il cancello di accesso al comune fabbricato.

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

Con sentenza n. 1353/2021 il Tribunale di Messina rigettava le domande di parte attrice, rilevando che, come emerso dalla CTU, l'indagine escludeva il carattere "mobile" delle telecamere della convenuta, il raggio di ripresa riprendeva unicamente gli ingressi dell'abitazione di quest'ultima, il sistema di videosorveglianza soddisfaceva tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy (liceità, proporzionalità e necessità) ed era finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza; accoglieva, viceversa, la domanda riconvenzionale della convenuta relativa al ripristino della funzionalità automatica del cancello.

2. Carmela Di Bella ha proposto gravame avverso la sentenza di prime cure e la Corte d'appello di Messina, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame ritenendolo infondato, ritenendo che il giudice di primo grado aveva correttamente esaminato e valutato le emergenze probatorie e accertato l'inesistenza della lesione alla riservatezza lamentata da Carmela Di Bella.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Carmela Di Bella sorretto da quattro motivi di ricorso; ha resistito con controricorso Rosetta Di Bella.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c..

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione del regolamento UE 679/2016 e del dlgs 196/2003 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."; nello specifico, impugna il capo della sentenza che, presupponendo la mancata lesione del diritto alla riservatezza, ha dichiarato non sussistente «uno dei requisiti necessari ai fini della configurabilità stessa di atti emulativi»; in proposito, ribadisce la contestazione, già mossa in appello, in ordine alle caratteristiche delle videocamere installate dalla controparte, capaci di ruotare su sé stesse e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

consentire una ripresa a 360 gradi e, dunque, intrusive della propria riservatezza.

Assume, inoltre, che nessun consenso fu previamente richiesto dalla sorella, vicina di casa, prima dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza, consenso la cui necessità è stata esclusa dalla Corte territoriale "per ragioni di sicurezza" con erroneo bilanciamento dei valori, non potendo, il bisogno di sicurezza di una persona, andare a scapito della riservatezza di un'altra. Sotto altro profilo, impugna anche il punto della sentenza ove è stata richiamata la consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo effettuati, con l'ausilio dei quali i giudici di merito sarebbero pervenuti all'individuazione dell'esatto posizionamento, non illecito, delle videocamere; a tal proposito, evidenzia che l'installazione di un sistema di videosorveglianza debba essere proporzionato alla finalità da raggiungere e che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna necessità dell'impianto in questione.

1.2. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2.1. E' inammissibile nella parte in cui, nonostante la formale intestazione, con cui la complessa censura denuncia la violazione di plurime norme sostanziali nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., nella sostanza, tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d'appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale della specifica disciplina processuale sulle modalità di esperimento e apprezzamento della CTU e dell'accertamento tecnico preventivo è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle risultanze istruttorie, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

Giova in proposito, altresì, rammentare che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove invece si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867; in senso conforme, Cass. Sez. 5, 9/06/2021 n. 16016).

1.2.1. Il motivo è infondato riguardo alla pretesa omessa motivazione in merito alla proporzionalità del trattamento dei dati mediante videosorveglianza; difatti, la ricorrente mostra di non tenere conto di quanto affermato dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che le videocamere installate dalla germana inquadrassero zone diverse da quelle di sua proprietà, circostanza del resto ammessa dalla stessa odierna ricorrente in appello, condividendo al riguardo quanto accertato dal Giudice di prime cure e cioè che il trattamento dei dati mediante videosorveglianza fosse "lecito, proporzionale e necessario" (foglio 7, non numerato, della sentenza impugnata).

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."; in particolare, denuncia l'*error in procedendo* asseritamente commesso dal Giudice di prime cure consistito specificatamente nell'aver escusso testimoni che avevano un interesse nella causa e tali sarebbero stati i parenti prossimi di Rosetta Di Bella. In merito alla stessa questione lamenta,

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

ma sotto altro profilo, che la Corte territoriale adita avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, benché ne fosse stata investita con l'atto di appello.

2.1. Il secondo motivo va complessivamente disatteso.

Per vero, la Corte nel sintetizzare il motivo di gravame dà conto della contestazione della appellante circa l'attendibilità dei testi (punto 6, ultimo cpv. della sentenza impugnata) e pur se su di essa non motiva espressamente, implicitamente la rigetta, ritenendola non fondata, affermando che il giudice di prime cure ha «correttamente esaminato e valutato le emergenze probatorie, accertando l'inesistenza della lesione della riservatezza lamentata» (v. punto 8 della sentenza impugnata).

A quanto precede va aggiunto che, comunque, la questione posta con il motivo all'esame manca di decisività, avendo la Corte di merito valutato anche le ulteriori risultanze istruttorie, e che, peraltro, solo in memoria la ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente eccepito l'inattendibilità del teste.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 833 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento ai supposti atti emulativi attribuiti dalla sorella convenuta, odierna controricorrente e si lamenta, in particolare, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale della predetta con cui è stata condannata alla rimessione in pristino del cancello automatico di accesso alla proprietà comune. Sostiene che nel caso di specie non si possa parlare di atti emulativi in quanto sarebbero carenti sia dell'elemento oggettivo (assenza di utilità) sia di quello soggettivo (intenzione di nuocere); infatti, la odierna ricorrente era l'unica a sopportare per intero tutte le spese relative al detto cancello automatico e non vi fu alcuna intenzione di molestia, e ciò sarebbe confermato da fatto di aver agito mediante il proprio legale di fiducia chiedendo con raccomandata alla germana di installare un nuovo contatore elettrico.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile.

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

Nonostante la formale intestazione il mezzo in esame, nella sostanza, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d'appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territoriale, in forza delle ammissioni formulate dalla stessa appellante e sul presupposto che il fabbricato *de quo* fosse in comune tra le due sorelle e un altro fratello, ha correttamente evidenziato che il comportamento dell'appellante in ordine al bene in comune si era posto in aperta violazione dell'art. 1102 c.c. per avere privato gli altri comunisti di un servizio essenziale, affermando espressamente che «privando il cancello dell'alimentazione elettrica e rimuovendo il paletto su cui insiste la fotocellula, l'appellante stessa ne ha compromesso sensibilmente la funzionalità, impedendo agli altri comproprietari di poterne godere appieno, in violazione di quanto disposto dall'art. 1102 c.c.» (punto 10 della sentenza impugnata).

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e per il caso di accoglimento delle sopra formulate censure, chiede la revisione del regime di regolamentazione delle spese di lite.

4.1. Il quarto motivo, condizionato all'esito del ricorso, si rivela inammissibile.

5. Il ricorso è rigettato.

CC 12 novembre 2025
Ric. 20223 del 2023
Pres. A. Scrima
Rel. I. Ambrosi

In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 novembre 2025.

Il Presidente

Antonietta Scrima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale